

N. xxx di Rep. del **.**.202*

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E
TECNOLOGIE AVANZATE
9^a DIVISIONE - 4^a SEZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO

a seguito di procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, espletata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 208/2011 ed aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con la xxx, avente ad oggetto la fornitura per “***Programma di A/R FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET HW E SW. SPIRA 3 HARDWARE COTS***”, per un importo complessivo di € xxx/xx I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, di cui € xxx/xx I.V.A. esente per lotto unico

CIG: xxx

RUP: Capo della 8^a Divisione di TELEDIFE

L'anno (.....), addì xx (xxx) del mese di xxx in Roma, io Dott.ssa xxx, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo, con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, alla redazione ed alla stipula del presente contratto

TRA

il Ministero della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (codice fiscale n. 12800841004 e PEC teledife@postacert.difesa.it), rappresentato dal Dirigente Ing. Francesco PROIETTO, in qualità di Capo della 9^a Divisione (di seguito indicata con “TELEDIFE e/o “Amministrazione” e/o “Amministrazione della Difesa” e/o “A.D.”),

E

La/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese xxx, con sede legale in xxx (xxx), in via xxx, n. xxx, CAP xxx (codice fiscale n. xxx; partita I.V.A. n. xxx; PEC: xxx), rappresentata dal Dott. xxx, nato a xxx, il **.**.19** (codice fiscale n. xxx), nella sua qualità di xxx, avente i poteri necessari come risulta dalla procura del **.**.20**, autenticata nella/e firma/e dal Dott. xxx, Notaio in xxx, con studio legale in via xxx, n. xxx, iscritto nel Ruolo xxx, Repertorio n. xxx, Fascicolo n. xxx, registrata a xxx il **.**.20**, al n. xxx (in seguito, per brevità, il “Fornitore”);

PREMESSO CHE

- con lettere prot. n. M_D ARM001 REG2022 0002042 del 11.01.2022, M_D ARM001 REG2022 0039298 del 07.04.2022, M_D ARM001 REG2023 0025210 del 09.03.2023, M_D ARM001 REG2024 0001672 del 09.01.2024, M_D ARM001 REG2024 0111504 del 15.11.2024, M_D ARM001 REG2025 0078121 del 31-07-2025, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica IV Reparto (in seguito, per brevità, “SMA IV Reparto”) ha conferito mandato a TELEDIFE per l’avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all’acquisizione di fornitura per “Programma di A/R FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET HW E SW.

SPIRA 3 HARDWARE COTS”;

- al fine di soddisfare l’esigenza rappresentata da SMA IV Reparto, TELEDIFE ha autorizzato l’espletamento di una procedura di gara in via telematica mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA);
- con determina n. xx del **.**.2025 è stata approvata l’aggiudicazione della predetta procedura di gara nei confronti di xxx per un importo di € xxx/xx (xxx/xx) I.V.A. esente ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Fornitore si impegna a fornire a favore del Ministero della Difesa e, per esso, di TELEDIFE, la fornitura per il “***Programma di A/R FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET HW E SW. SPIRA 3 HARDWARE COTS***”, così come definita dal Capitolato d’oneri e dall’offerta presentata entrambi allegati al presente contratto.

L’esecuzione del presente contratto sarà articolata, secondo quanto indicato nel dettaglio nella Specifica Tecnica di cui all’**Allegato A** al presente contratto che ne costituisce parte integrante, come segue per il lotto unico:

Fase 1: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fase 2: [REDACTED].

Art. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE

Il presente contratto, per quanto ivi non previsto, è regolato dalle disposizioni e dalle norme di cui al D.Lgs. del 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza), e dal D.P.R. del 13 maggio 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. del 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare di cui al D.P.R. n. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. del 06 agosto 1997, n. 452.

Il presente contratto, inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. del 18 novembre 1923, n. 2440, e del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, dal D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192, e s.m.i..

Le norme sopracitate, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano il presente contratto dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente contratto;
- alla Specifica Tecnica (**Allegato A**);
- all'Offerta economica n. _____ della Società, in data _____
(**Allegato B**).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dall'Offerta prevarrà nell'ordine:

- il presente contratto;
- la Specifica Tecnica sulla base della convenienza dell'A.D..

Art. 5 AMMONTARE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il valore del presente contratto ammonta complessivamente ad € xxx/xx (euro xxx/xx) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 6 REVISIONE PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi si intendono accettati dalla Società a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e in applicazione dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.2 *bis* al medesimo decreto legislativo, non è ammessa la revisione dei prezzi offerti dall'operatore economico aggiudicatario in quanto trattasi di un affidamento il cui oggetto consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Il Fornitore non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del presente contratto

nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

Il Fornitore dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti chiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini ed a parità di termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, il Fornitore si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del presente contratto che s'intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

Art. 7 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto acquista efficacia, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo le modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica al Fornitore dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto medesimo, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da TELEDIFE 9^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 9). Qualora il Fornitore dimostri al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (di seguito, per brevità, "DEC") di aver ricevuto tale lettera in una data successiva, l'inizio

dell'efficacia del presente contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

La predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a:

- [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- TELEDIFE 2° Reparto 8^a Divisione;
- TELEDIFE 10^a Divisione.

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura di cui al presente contratto dovrà essere completata entro [REDACTED]
[REDACTED] giorni a partire dalla data (T₀) del verbale di avvio delle prestazioni sottoscritto dal DEC e dal Fornitore, salvo diversa disposizione del RUP.

Il presente contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in giorni solari, salvo se non diversamente specificato.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Fornitore si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana o inglese secondo quanto offerto. Detta documentazione, laddove applicabile, dovrà essere conforme alle pubblicazioni tecniche/normative tecniche predisposte da TELEDIFE e rese disponibili sul proprio sito web.

Art. 10 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Capo della 8^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica viene demandata per delega di TELEDIFE 2° Reparto 8ª Divisione, in qualità di RUP, al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) del presente contratto che si potrà avvalere di Assistenti del Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominati Assistenti). Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente contratto viene demandata all'Ente che sarà nominato dall'A.D.

a) Nomina del DEC e Assistente al DEC

L'A.D., su proposta del RUP nominerà, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 94 del D.P.R. n. 236/2012, il DEC e/o l'Assistente/i dello stesso. L'A.D. provvederà a comunicare al Fornitore il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono) del DEC e/o del suo/i Assistente/i.

b) Compiti e responsabilità del DEC

Il DEC avrà il compito del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, curando la corretta esecuzione delle verbalizzazioni di rito. Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DEC dovranno essere inviati, entro 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Il DEC dovrà, oltre a quanto disciplinato dalla normativa vigente:

- redigere il verbale di avvio della prestazione dalla quale data decorrono i tempi di esecuzione delle prestazioni;
- procedere alle necessarie verifiche nel corso della fornitura al fine di accertarne la rispondenza agli obiettivi del programma, fornendo indicazioni e/o prescrizioni all'esecutore per la realizzazione della commessa secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei suoi allegati;
- partecipare alle riunioni di verifica del lotto contrattuale;

- ricevere dal Fornitore e valutare la documentazione prevista durante l'esecuzione contrattuale;
- valutare la corretta applicazione del Piano della Qualità da parte del Fornitore e prescrivere eventuali modifiche o aggiornamenti allo stesso ove ciò si rendesse necessario durante il corso dell'esecuzione contrattuale;
- fornire alla Commissione di Verifica di Conformità, qualora nominata, tutte le registrazioni e le verbalizzazioni effettuate durante la propria attività, comprese eventuali verifiche intermedie in corso di esecuzione;
- assistere alle attività di Verifica di Conformità verificando il superamento positivo del lotto contrattuale;
 - redigere il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni (CUP);
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del presente contratto (su richiesta del RUP).

Anche quando non espressamente stabilito dal presente contratto o dalla normativa vigente, il DEC valuterà, di volta in volta, l'opportunità di chiedere al rappresentante del Fornitore di controfirmare i sopracitati verbali o certificati.

Qualora, su richiesta formale del DEC, il rappresentante del Fornitore si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente all'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

c) Compiti e responsabilità dell'Assistente al DEC (qualora nominato)

L'Assistente, qualora nominato, svolgerà funzioni di Ispettore di Sito. Oltre a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, egli provvederà in sito a:

- controllare l'attività del Fornitore al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali;

- redigere i Verbali di Messa a Disposizione e/o Riconsegna Aree, Locali, Impianti e Materiali dell'A.D.;
- constatare, verificare e verbalizzare l'approntamento al collaudo;
- fungere da collegamento tra TELEDIFE e il Fornitore;
- notificare tempestivamente al RUP eventuali inadempienze o impedimenti;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del presente contratto (su richiesta del RUP);
- concordare con il Fornitore eventuali dettagli esecutivi non specificati nel presente atto, previo coordinamento con il RUP.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dall'Assistente, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente contratto, l'Assistente valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al Rappresentante del Fornitore di controfirmare i suddetti verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale dell'Assistente, il Rappresentante del Fornitore si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente all'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

d) Messa a disposizione aree/locali/informazioni/attrezzature (GFX)

Il Fornitore provvederà a chiedere la messa a disposizione dei GFX per la successiva messa a disposizione da parte dell'A.D., in accordo con le modalità riportate in Allegato A.

Entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione, il DEC provvederà alla verbalizzazione dei GFX in accordo con le attività previste dal presente contratto

con apposito “Verbale di messa a disposizione dei GFX”.

L’originale del Verbale, controfirmato da un Rappresentante del Fornitore, dovrà essere inviato al RUP entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Art. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

L’emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza), ai sensi dell’art. 26, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 81/2008 non è prevista in quanto trattasi di mera fornitura di materiali o attrezzature.

Art. 12 MODALITÀ D’ESECUZIONE

a) Termine e località di ultimazione delle prestazioni

Lotto unico

Fase 1: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Fase 2: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 236/2012, l’A.D. può riservarsi la facoltà, in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate.

b) Avviso di ultimazione delle prestazioni per entrambe le fasi.

Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione dell’avvenuta ultimazione delle prestazioni della fase prevista dal presente contratto almeno 7 (sette) giorni solari prima del termine stabilito, via PEC, diretta al RUP e al DEC. Qualora sia prevista anche la fornitura di materiali, in allegato a detta comunicazione, il

Fornitore dovrà trasmettere l'elenco dei materiali con l'indicazione dei NUC e/o PN. Contestualmente alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni il Fornitore dovrà rendere disponibili al RUP le Norme di Verifica Conformità ed Accettazione (NVCA) ed il Certificato di Conformità (CoC). Tali NVCA dovranno essere redatte nel pieno rispetto del soddisfacimento dei requisiti e delle prescrizioni tecniche di cui al presente contratto e dovranno contenere il Piano di Verifica di Conformità e la Procedura di Verifica di Conformità. L'A.D. si riserva il diritto di effettuare commenti, rilievi, osservazioni afferenti l'attività di verifica di conformità, anche se non espressamente previsti dalle citate norme. L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DEC/Assistente che redigerà apposito Certificato di Ultimazione delle Prestazioni comprensivo dell'elenco anzidetto. Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni dovrà essere inviato in originale e n. 2 (due) copie al RUP entro 5 (cinque) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

c) Località di verifica di conformità/collaudo

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura avrà luogo presso la località di ultimazione delle prestazioni, anche in caso di consegne frazionate.

d) Modalità di verifica di conformità/collaudo

Il Fornitore dovrà sottoporre all'approvazione dell'A.D. idonea e dettagliata Norma di Verifica Conformità ed Accettazione, almeno giorni prima della prima verifica di conformità. L'A.D. provvederà a inviare al Fornitore le modifiche alla Norma di Verifica Conformità ed Accettazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa. Qualora entro tale termine non fosse ricevuta alcuna comunicazione, la Norma di Verifica Conformità ed Accettazione si intenderà approvata.

La verifica di conformità prevista dalla Norma verrà eseguita possibilmente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura di una Commissione, appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nel presente contratto e nei relativi allegati. Durante la fase di verifica di conformità la Commissione dovrà verificare la consistenza quantitativa e qualitativa dei materiali, della documentazione consegnata, nonché delle prestazioni ed effettuare tutte le verifiche previste dalla Norma di Verifica Conformità ed Accettazione.

La Commissione di Verifica di Conformità potrà servirsi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni a cura del DEC, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, il Fornitore potrà, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali e documentazione a una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare la verifica fallita, fermo restando i prescritti termini di approntamento. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del DEC e/o della Commissione di Verifica di Conformità i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle verifiche previste.

Tutte le operazioni di verifica di conformità dovranno essere eseguite nel rispetto della Specifica Tecnica, dell'Offerta.

e) Certificato di verifica di conformità per ogni fase

Al termine delle attività di verifica di conformità, la Commissione emetterà il relativo Certificato in cui riassumerà l'esito delle verifiche effettuate.

L'originale e n. 1 (una) copia del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmate dal Responsabile del Fornitore, dovranno essere inoltrate al RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

f) Accettazione per ogni fase

L'accettazione delle prestazioni verrà effettuata da TELEDIFE entro 7 (sette) giorni dalla data di favorevole verifica di conformità, con apposita determinazione, che verrà notificata dal RUP al Fornitore, a mezzo PEC ed a TELEDIFE 10. La predetta comunicazione sarà estesa anche ai Consegnatari dei Materiali interessati dalle operazioni di assunzione in carico dei materiali/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione inventariale, unitamente all'elenco della documentazione/materiali in fornitura e dei relativi NUC, nonché all'Ente dell'AD interessato alle successive attività di trascrizione inventariale.

g) Termini e località di consegna

La consegna avverrà presso l'ente dell'A.D. come indicato nella Specifica Tecnica, entro 10 (dieci) giorni dalla lettera di notifica dell'accettazione del RUP.

h) Modalità di consegna.

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante del Fornitore, il Consegnatario dei materiali, dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l'apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante. L'originale e n. 2 (due) copie del predetto verbale di consegna dovrà essere inviato al RUP entro 10 (dieci) giorni successivi. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE

10.

i) Imballaggio e spese di trasporto

Qualora previsto, il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'A.D. della Difesa. Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico, sia dei materiali in fornitura che di quelli di proprietà dell'A.D. consegnati al Fornitore per l'installazione, sono a carico del Fornitore medesimo.

j) Assicurazione dei materiali

A carico del Fornitore.

k) Trasferimento dei rischi

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'A.D., fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'A.D. se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

l) Assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/Trascrizione sul registro d'inventario

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento della "determinazione di accettazione" nei tempi e nelle modalità contenute nella lettera di accettazione.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di

consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna a TELEDIFE 10 ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

È fatto obbligo al Fornitore di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo e/o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del Verbale di consegna per il completamento della pratica della liquidazione del lotto cui trattasi.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata dal Consegnatario a TELEDIFE 10 entro 15 (quindici) giorni dalla data della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, la documentazione e/o software sarà assunta/o in carico mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell'Ente competente provvederà al completamento della “determinazione di accettazione”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE10 entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di registrazione.

È fatto obbligo al Fornitore di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione del lotto di cui trattasi.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10 entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario, l'Ente competente, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10 entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell'accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

È fatto obbligo al Fornitore di consegnare al predetto Ente, per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività, la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione.

La trascrizione sul registro d'inventario, qualora non perfezionata contestualmente alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10 entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 13 CODIFICAZIONE NATO – CODICE A BARRE

Per tutti i materiali in fornitura di origine sia nazionale che estera, il Fornitore si obbliga a fornire all'A.D. ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato C** del presente contratto.

Art. 14 ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETÀ DELL'A.D.

Qualora il Fornitore entri in possesso di materiale di proprietà dell'A.D., il Fornitore medesimo dovrà rilasciare all'A.D. apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici, ecc.) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'A.D. ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso del Fornitore, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali al Fornitore e la data di riconsegna dei materiali all'A.D..

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE). Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione del Fornitore saranno resi all'A.D. nello stesso stato di conservazione in cui vengono consegnati. In caso di danni imputabili al Fornitore, quest'ultima si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'A.D. al Fornitore, si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 15 GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento della fornitura, per un periodo di tempo della durata specificata nell'Offerta e, comunque non inferiore a ■■■■■ mesi, dalla data di sottoscrizione della consegna dei materiali, assumendo l'obbligo di sostituirlo, ripararlo o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità del Fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'A.D. si impegna a informare prontamente il Fornitore degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza del sistema può essere chiesto in modo anticipato telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

Il Fornitore interviene e ripristina la piena funzionalità del sistema, compresi tutti i componenti SW da cui è composto, in accordo ai tempi e modalità riportate nella Specifica Tecnica e nell'Offerta. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18.

Qualora il Fornitore provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'A.D. o da questa incaricato, le spese della riparazione, che il Fornitore è tenuto comunque ad eseguire come disciplinato dalla Specifica tecnica, sono a carico dell'A.D.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa del Fornitore.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte

del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dal Fornitore nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, il Fornitore dovrà inviare al RUP un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DEC, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, il Fornitore dovrà sottoporre al RUP, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

Per ogni tipologia di avaria, il RUP dovrà sottoporre a SMA IV Reparto il rapporto di intervento per la relativa approvazione a premessa dell'accettazione del superamento dell'avaria stessa.

Qualora l'avaria non fosse ritenuta superata, l'A.D. si riserva la possibilità di rescindere il presente contratto e incamerare la cauzione residuale.

Le modifiche approvate dovranno essere apportate su tutta la fornitura a cura e spese del Fornitore.

Il Fornitore altresì garantisce, per almeno il periodo della garanzia, che il *software* del Sistema in acquisizione sarà aggiornato, su richiesta dell'A.D., in modo da risultare compatibile con gli HW e i SW commerciali utilizzati per il funzionamento del Sistema stesso.

Art. 16 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'A.D. riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti, degli impianti installati e/o dei lavori eseguiti e tali deficienze siano dovute a

malafede, frode, o a grave negligenza del Fornitore o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico del Fornitore), facendo menzione dell'eventuale rifiuto del Fornitore a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che ha dato origine a tale verbale, sarà trattenuto dall'A.D.

In tali casi verrà applicata al Fornitore una penalità convenzionale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 17 AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora il Fornitore non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire al RUP improrogabilmente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dal Fornitore sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi al Fornitore almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico del Fornitore contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 18 INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel presente contratto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, il Fornitore è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto ai termini di intervento e ripristino in efficienza di cui al precedente articolo 15, per cause non imputabili all'A.D. ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora il Fornitore ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando al Fornitore le spese sostenute;
- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'A.D., il Fornitore sarà passibile di una penalità pari a 5 (cinque) volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società

- assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera il Fornitore dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'A.D.;
- d) qualora il Fornitore non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli artt. 12 (Modalità di esecuzione) e 13 (Codificazione) per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penalità pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che lo stesso Fornitore dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione;
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque ulteriore adempimento previsto dal presente contratto, comprese le verifiche di conformità, e diversi dai precedenti, per cause non imputabili all'A.D. ovvero a forza maggiore è applicata una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'A.D. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'A.D. è obbligata a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'A.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE AREE RISERVATE

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il Fornitore si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del presente contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso ad informazioni classificate ed in aree riservate degli Enti dell'A.D., il Fornitore dovrà impiegare, per l'esecuzione del presente contratto, personale opportunamente, impegnandosi a sostituire quelle persone che venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio delle prestazioni, il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni prima dell'accesso ai siti, deve provvedere ad inoltrare all'A.D. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo delle prestazioni al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze del Fornitore le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'A.D. per porre fine all'inadempimento, l'A.D. medesima ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata al Fornitore a mezzo PEC ed è immediatamente efficace. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'A.D. sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dal Fornitore nel termine assegnato dall'A.D., quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio del Fornitore, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare, può procedersi a risoluzione del presente contratto anche nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;

- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili al Fornitore, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) il Fornitore non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'A.D. non esime il Fornitore dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 22 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. del 15 novembre 2012, n. 236, e dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal presente contratto, con formale comunicazione scritta al Fornitore con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'A.D. delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte e del valore dei materiali eventualmente acquisiti (non altrimenti impiegabili dal Fornitore) come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio delle Parti. Verrà corrisposto, inoltre, il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto. La constatazione in contraddittorio di cui sopra verrà eseguita secondo le indicazioni dell'allegato II-14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23 FORZA MAGGIORE

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta del Fornitore ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di

forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..), che colpiscano il Fornitore, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, il Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al RUP, a TELEDIFE 10 e al DEC il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del presente contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Fornitore deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga al RUP tramite il DEC.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore. Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente il Fornitore, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 24 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Subappalto

Il Fornitore, in sede di offerta, indica la facoltà di avvalersi del subappalto per l'esecuzione del contratto...

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, per i contratti stipulati dall'A.D., la

Società non può, senza l'autorizzazione (consenso scritto e formale) dell'Amministrazione, concedere in subappalto le attività contrattuali.

Il Fornitore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore, il quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Inoltre, il Fornitore dovrà trasmettere il contratto di subappalto all'A.D. almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto legislativo.

Il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo al Fornitore e al suo subappaltatore di inserire nel contratto relativo alla subcommessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Qualora dalle verifiche condotte dall'A.D. risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento sarà condizionato all'iscrizione del subappaltatore affidatario all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Subfornitura

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva del Fornitore. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare preventivamente al DEC l'elenco dei materiali in subfornitura.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il presente contratto in danno del Fornitore contraente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 25 GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha prestato cauzione, costituita da Polizza Fideiussoria n. xxx rilasciata da xxx. in data **.**.202* fino alla concorrenza di € xxx,xxx (euro xxx/xxx).

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte del Fornitore, del verbale di consegna dei materiali o della comunicazione relativa all'accettazione dei servizi/installazioni/lavori.

Il rimanente 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Società in carta semplice (e quattro copie) diretta a TELEDIFE 10 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei

15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti del Fornitore.

Art. 26 PAGAMENTI

Il pagamento avrà luogo con unica rata come di seguito indicato:

100% (cento per cento) dell'importo di ciascuna delle due Fasi contrattuali:

- Fase 1 €.....
- Fase 2 €.....

I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario.

TELEDIFE 10^a Divisione dovrà ricevere la seguente documentazione:

1. Verbale di consegna;
2. Fattura elettronica (con data non anteriore a quella del verbale di consegna);
3. Certificato di verifica di conformità;
4. Notifica della “determinazione di accettazione”;
5. Dichiarazione di assunzione in carico o dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario.

L'invio della fattura di cui al punto 1 è a cura ed onere del Fornitore per il tramite della piattaforma SDI, utilizzando il Codice ufficio IPA CNMP7V (Teledife – 10^a Divisione).

La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 sarà trasmessa dal RUP.

La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data

scadenza fattura come previsto dal presente contratto e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto. Trattandosi di attività esente da I.V.A., è previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

In caso di consegne frazionate (ai sensi del precedente art. 12) si procederà al pagamento del materiale autorizzato dal DEC, dopo aver effettuato le medesime verifiche e prodotte le medesime certificazioni e documenti per il pagamento delle singole Fasi come da presente articolo.

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario IBAN xxxx.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che il Fornitore abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art. 42 della Legge n. 196/2009 e dell'art. 6, commi da 10 a 16 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative MEF n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n. 1 del 18 gennaio 2013 e seguenti

in materia.

Art. 27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura e garantisce che il c/c IBAN n. xxx, allo stesso intestato, è un conto “dedicato” ai sensi dell’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e dichiara che le persone delegate ad operare su di essi sono i Signori indicati in **Allegato D**.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

Il Fornitore inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente contratto tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG: xxx.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto. L’obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 28 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si

obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere il “Patto di Integrità” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante **(Allegato E)**.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, il Fornitore dà atto di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D., qualora riscontri l'eventuale violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente articolo 18.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dall'A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva, l'A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21.

Art. 29 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha la facoltà di chiedere l'anticipazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni solari dalla data del verbale di avvio delle prestazioni sottoscritto dal DEC e dal Fornitore come definito nel precedente articolo 8. La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

I pagamenti disciplinati nell'articolo 26 saranno erogati al netto delle anticipazioni eventualmente concesse ai sensi del presente articolo.

Il Fornitore invierà a Teledife 10^a Divisione formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'articolo del presente contratto a cui si fa riferimento. Il Fornitore attenderà risposta formale da parte di Teledife 10^a Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della polizza fideiussoria. Successivamente all'accettazione della polizza fideiussoria, Teledife 10^a Divisione autorizza via PEC l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 30 ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Fornitore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi

di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore contraente impiegato nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera,

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 31 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma. È escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 32 DOMICILIO LEGALE E INDIRIZZO PEC

Agli effetti del presente contratto il Fornitore elegge il proprio domicilio in xxx, in via xxx, n. xxx, CAP xxx. La PEC che il Fornitore utilizzerà per ricevere/inviare comunicazioni formali è xxx.

Art. 33 VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale del Fornitore, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate a TELEDIFE. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 34 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla

stipulazione del presente Contratto, a termini della Legge nr. 790 in data 27/12/1975 e successive modificazioni, sono a totale carico del Contraente.

Art. 35 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola il Fornitore dal momento della sottoscrizione, non vincolerà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Organi di controllo. Pertanto, ove gli Organi di controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa.

Le parti convengono altresì di sottoscrivere il presente contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto secondo le previsioni dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

Elenco allegati (**N.B.: gli allegati saranno meglio definiti in sede di stipula del contratto**):

Allegato A: specifica tecnica;

Allegato B: offerta economica;

Allegato C: clausola standard di codificazione;

Allegato D: tracciabilità dei flussi finanziari;

Allegato E: patto d'integrità;

IL RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE
Xxx

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dirigente Ing. Francesco PROIETTO

Il presente contratto consta, oltre agli allegati in esso richiamati, di numero xxx
(xxx) pagine di cui l'ultima è di numero xxx (xxx) righe oltre le sottoscrizioni.

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa xxx